

*Of counsel*  
Dott. Sandro Guarnieri

Dott. Marco Guarnieri  
Dott. Corrado Baldini  
Dott. Paolo Fantuzzi

Dott.ssa Clementina Mercati  
Dott.ssa Sara Redeghieri  
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli  
Dott.ssa Veronica Praudi  
Dott.ssa Federica Lusenti  
Dott. Andrea Frigeri  
Dott. Matteo Giovannini  
Dott.ssa Nunzia Rivieccio

Avv. Francesca Palladi

*A tutti i sigg.rri Clienti  
Loro sedi*

Reggio Emilia, lì 09/12/2025

## **CIRCOLARE N. 56/2025**

### **Approfondimento**

#### **Oggetto: Criterio di cassa allargato: pagamenti con assegni o bonifici bancari**

I redditi di lavoro dipendente e assimilati concorrono alla formazione dell'imponibile IRPEF secondo il criterio di cassa.

Tuttavia l'art. 51, primo comma, del TUIR stabilisce che "si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo" (anche se quest'ultimo termine cade in giorno non lavorativo non essendo un termine di prescrizione come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 15.1.2003 n. 2, par. 8).

I datori di lavoro (anche se non sostituti d'imposta) dovranno prestare la massima attenzione al rispetto del suddetto termine (soprattutto in caso di pagamento delle retribuzioni con bonifici bancari).

#### **1) Pagamenti con bonifici**

Se le retribuzioni sono corrisposte con bonifici bancari, il momento dell'incasso per il dipendente è quello in cui la somma entra nella disponibilità dello stesso, vale a dire il momento in cui questi riceve l'accredito sul conto corrente. Si tratta della cosiddetta "data disponibile", che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata.

Questo è quanto chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 23.6.2010 n. 38, par. 3.3, la quale ulteriormente precisa che "Non assume nessun rilievo, pertanto, né la data della valuta, ovvero quella da cui decorrono gli interessi, né il momento in cui il dante causa emette l'ordine di bonifico".

---

## 2) Pagamenti con assegni circolari o bancari

Questi mezzi di pagamento creano meno problemi. Infatti, come precisa la circolare sopra citata, gli assegni bancari e circolari sono titoli di credito che si sostanziano nell'ordine scritto impartito alla propria banca di pagare una precisa somma di denaro. Le retribuzioni pagate mediante assegni si considerano percepite nel momento in cui entrano nella disponibilità del dipendente, il che avviene con la consegna del titolo. Nel nostro caso, pertanto, la retribuzione si considera percepita nel momento in cui l'assegno (portante una data non successiva al 12 Gennaio) viene consegnato al dipendente.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

***SGB & Partners - Commercialisti***

**SGB & Partners**

Sede legale  
Via Meuccio Ruini, 10  
42124 Reggio Emilia  
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069  
Fax +39 0522 941885  
Mail [info@sgbstudio.it](mailto:info@sgbstudio.it)  
Web [www.sgbstudio.it](http://www.sgbstudio.it)